

Benessere animale, scienza e diritto nella prospettiva internazionale ed europea

di Francesco Emanuele Celentano*

Le questioni connesse alla regolamentazione del rapporto tra mondo umano e animale hanno acquisito con il passare del tempo una rilevanza crescente. Tale rilevanza, che ha riguardato tutti i campi, da quello economico a quello della salute pubblica, ha coinvolto anche l'ambito della produzione giuridica, conducendo a una produzione normativa su larga scala, sin dall'origine internazionale ed europea, grazie a cui è sorto un settore normativo specifico denominato *Global Animal Law*¹. Con questa espressione anglofona s'intende un sistema giuridico caratterizzato dal superamento, sia pur ancora non universale, della concezione di animale quale *res*. Così, la necessaria categorizzazione degli animali che possono essere da compagnia o affezione, da reddito e selvatici impone diversi approcci e presenta declinazioni variegata in termini giuridici.

Ed invero, non esistono regole in materia di sfruttamento o tutela definibili universali, quanto a diffusione tra gli Stati, e soprattutto applicabili indistintamente alle diverse categorie (umane) di animali. Esistono, però, due punti di partenza comuni ad ogni categoria e ad ogni ordinamento giuridico: da una parte le questioni connesse all'etica e dall'altra la scienza. Mettendo da parte gli aspetti etici, oggetto di diverse sensibilità e spesso posti in secondo piano rispetto alle ragioni economiche, è bene soffermarsi sulla scienza. Proprio dalle rilevazioni scientifiche in materia di animali, connesse alla capacità di soffrire, al modo di percepire la realtà circostante, ai legami che sorgono tra gli esseri umani e quelli non umani, così come alla capacità di questi ultimi di impattare sull'ambiente è derivato il mutato approccio alla base della moderna e diffusa necessità di regolare diversamente la vita animale.

È innegabile che ad oggi esistano alcuni animali, quelli da affezione, più tutelati di altri tanto sul piano nazionale che internazionale. Infatti, soffermandosi sull'Italia, questi ultimi, sia pur intesi quali beni, godono indirettamente di tutela in ambito giurisdizionale in caso di danni provocati da terzi, di divorzio e conseguente individuazione del coniuge titolare o di maltrattamenti². Parlare di

*Ricercatore t.d. A di diritto internazionale nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro".

¹ Per una ricostruzione in senso evolutivo della *Global Animal Law* e sul rapporto tra questa e la scienza si veda K. SYKES, *The Appeal to Science and the Formation of Global Animal Law*, in *The European Journal of International Law*, vol. 27 n. 2, 2016.

² Sul punto giova ricordare che se da una parte la giurisprudenza della Cassazione tende a non riconoscere, ad esempio, il danno da perdita per causa di terzi di un animale da affezione quale

Global Animal Law significa, invece, porre l'attenzione, principalmente, sulla regolamentazione posta a tutela degli animali selvatici minacciati dal rischio di estinzione e su quelli da reddito oggetto di sfruttamento e quindi bisognosi di maggiori tutele.

In questo senso, viene in rilievo la prima conclusione derivante da una lettura scientifica del rapporto uomo - animale: quest'ultimo è un essere senziente e in quanto tale meritevole di *attenzione* giuridica. Pertanto, una determinazione frutto di studi scientifici³ se analizzata in combinato disposto con i profili etici già menzionati conduce verso l'affermazione del principio per cui gli animali sarebbero portatori di un *diritto naturale* ad esser considerati più di un bene in quanto capaci di provare emozioni e particolarmente di soffrire⁴.

Diviene centrale, quindi, il primo profilo problematico della regolamentazione multilivello in materia, la *ratio* antropocentrica delle norme adottate. Gli animali sono meritevoli di tutela in quanto simili agli umani in termini di emozioni o in quanto funzionali alla sicurezza alimentare o perché necessari a preservare un ambiente salubre. Proprio da questa umanizzazione della questione è derivato l'insieme delle regole in materia di benessere animale. Trattasi di una branca, la più regolamentata, della *Global Animal Law* che si riferisce principalmente agli animali da reddito.

Garantire agli animali una condizione di benessere durante il loro sfruttamento ha costituito il fine principale delle norme adottate, specialmente a livello europeo, negli ultimi decenni. Lasciando alla relazione la ricostruzione dell'evoluzione sovranazionale della normativa in materia di benessere animale, giova ricordare il primo atto adottato in sede continentale sul tema in analisi. Con la Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale - firmata il 13 dicembre 1968, ratificata da 14 Stati ed in vigore dal 20/02/1971 - il Consiglio d'Europa divenne la sede dell'avvio del processo di regolamentazione poi

morale e non patrimoniale (v. Sez. 3, Sentenza n. 14846 del 27/06/2007 e ordinanza 23 ottobre 2018, n. 26770 di rigetto di un'azione di risarcimento danni conseguente ad incidente automobilistico che ha coinvolto il cane del ricorrente), dall'altra parte non mancano casi in cui tribunali di ogni grado si sono occupati di animali da compagnia in caso di divorzio e conseguente "affido", o di maltrattamenti. Su quest'ultimo punto si rinvia a F. FASANI, *L'animale come bene giuridico*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, fasc. 2, 2017, p. 710 ss.

³ Tra tutti si pensi alla *Cambridge Declaration on Consciousness* adottata il 7 luglio 2012 da un gruppo composito di scienziati. Il Documento statuisce che "weight of evidence indicated that consciousness is not unique to humans but is shared by non-human animals, including all mammals and birds, and many others creatures". Il testo è reperibile *online*.

⁴ Sul punto il dibattito è risalente e ricco di spunti. Giova ricordare, tra tutti, quanto statuito da Jeremy Bentham secondo cui gli animali sono come gli umani in termini di senzienza e le loro diversità, come ad esempio il linguaggio, non sono abbastanza rilevanti da impedirne la protezione. V. J. BENTHAM, *Principles of Moral and Legislation*, 1781.

implementata da un'altra organizzazione, l'Unione europea⁵. Il Trattato, aggiornato nel 2003, pur riguardando una questione particolare chiarisce, ben prima dell'attenzione generale al tema, che gli Stati firmatari “convinti che le esigenze del trasporto internazionale degli animali non sono incompatibili con il loro benessere” erano “animati dal desiderio di evitare, per quanto possibile, qualsiasi sofferenza agli animali trasportati” e che “un progresso in tale senso può essere raggiunto mediante l'adozione di disposizioni comuni (...)”. Quindi, per garantire il benessere degli animali in una fase di rischio elevato per la loro incolumità, il multilateralismo è apparso lo strumento ideale. Non a caso, il tema è divenuto centrale sul piano internazionale, proprio grazie al sistema di regole elaborato in seno al Consiglio d'Europa prima e all'Unione europea poi. Quest'ultima nell'occuparsi della questione già con la 24° Dichiarazione aggiuntiva al Trattato di Maastricht del 1992 ha gradualmente imposto il tema all'attenzione sia degli Stati membri, anche mediante l'operato della propria Corte di giustizia, che dell'intera comunità internazionale, considerata la rilevanza del proprio mercato unico⁶.

Com'è noto, l'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea⁷ - firmato il 13 dicembre 2007 ed in vigore dal 1° dicembre 2009 - statuisce che “nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale”⁸.

Questa previsione costituisce il punto di arrivo di un insieme di decisive rilevazioni scientifiche che devono essere bilanciate, però, con gli interessi particolari, tanto economici quanto culturali e religiosi, degli Stati. Dalla lettura dell'articolo 13, quindi, si possono cogliere agilmente ulteriori profili problematici alla base degli ancora scarsi risultati in termini di evoluzione della

⁵ La Convenzione è stata ratificata dall'Italia il 3 maggio 1974 e include, nella sua versione aggiornata, anche l'UE tra le proprie Parti. Il testo è reperibile *online* all'indirizzo www.coe.int.

⁶ In tal senso si pensi alla decisione assunta il 24 maggio 2014 dall'organo di appello dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito ai limiti imposti all'importazione di prodotti derivanti dalla caccia alle foche in Canada. Documenti WT7DS400/AB/R e WT/DS401/AB/R. reperibili *online*.

⁷ Il testo del Trattato, ratificato dall'Italia con L. 130/2008, è reperibile all'indirizzo www.eur-lex.europa.eu.

⁸ Per un commento dell'articolo si veda F. BARZANTI, *La tutela del benessere degli animali nel Trattato di Lisbona*, in *Rivista di Diritto dell'Unione europea*, fasc. 1, 2013, p. 49 ss.

Global Animal Law. Considerati i numerosi limiti posti all'effettiva considerazione del benessere animale, cioè del loro *uso rispettoso*, in una sia pur ampia moltitudine di ambiti regolamentari, non stupisce l'assenza, sul piano internazionale, di uno strumento convenzionale specificamente volto a statuire eventuali diritti⁹. In questo senso diviene decisivo, quindi, il ruolo delle corti ad ogni livello che, come si avrà modo d'illustrare, hanno contribuito da un lato ad alimentare il dibattito sul tema e dall'altro a conferire efficacia a norme spesso specifiche e articolate ma manchevoli di concretezza¹⁰.

⁹ In tal senso è bene segnalare che buona parte delle dichiarazioni sugli animali adottate a livello internazionale, nell'aver mero valore esortativo e/o programmatico, sono il frutto di iniziative promosse da scienziati e società civile e non dagli Stati. Tra tutte si pensi alla Dichiarazione universale dei diritti degli animali adottata da numerosi scienziati in sede di Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) il 15 ottobre 1978, reperibile all'indirizzo www.minambiente.it. Un documento con la medesima denominazione è stato adottato, più recentemente, a margine della Conferenza di Manila sul benessere animale del 2003. La Dichiarazione, che si apre con la considerazione "that animals are sentient beings and that their welfare is an issue worthy of consideration and respect by Member States", è supportata da taluni Paesi, tra cui Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito e Polonia oltre che dall'Organizzazione mondiale per la salute animale e da numerose organizzazioni di veterinari. Il testo è disponibile all'indirizzo <https://www.globalanimallaw.org>.

¹⁰ Per un commento di alcune rilevanti sentenze in materia di protezione degli animali si veda S. STUCKI, T. SPARKS, *The Elephant in the (Court)Room: Interdependence of Human and Animal Rights in the Anthropocene*, in *Blog of the European Journal of International Law*, June 2020. Reperibile *online*.